

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE PQA V Roma,

Assessorati Regionali delle Regioni e PP.AA LORO SEDI

Associazioni di categoria LORO SEDI

Organismi di Controllo LORO SEDI

CAA LORO SEDI

p.c. ICQRF SEDE

> SIN Roma

ISMEA Roma

Oggetto: Adempimenti degli operatori con strutture ubicate in più Regioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento sugli adempimenti degli operatori che hanno sede legale e strutture in più Regioni e Province Autonome.

Il Decreto Dipartimentale n. 6561 del 27 dicembre 2012 ha differito il termine inizialmente previsto per la realizzazione dei sistemi web-services da parte delle Regioni e Province Autonome. Per consentire l'efficace interazione tra SIB e sistemi informativi regionali, le Amministrazioni in indirizzo sono quindi tenute ad attivare tutte le operazioni necessarie, volte ad assicurare il regolare funzionamento della cooperazione applicativa nel termine sopraindicato.

Tutto ciò premesso, va ricordato che il Decreto citato ha previsto che fino a quando i sistemi webservices non saranno pienamente operativi, gli operatori biologici, che hanno strutture in diverse Regioni, sono tenuti a presentare la notifica secondo le seguenti modalità:

1. Gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale in una Regione con sistema informativo proprio (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) e con sedi e/o strutture anche nelle Regioni con o senza sistema informativo proprio sono tenuti a compilare la notifica sui sistemi informativi di ciascuna Regione e sul SIB;

2. Gli operatori che hanno costituito il fascicolo aziendale in una Regione senza sistema informativo proprio e con sedi e/o strutture anche in Regioni con sistema informativo proprio, sono tenuti a compilare la notifica sul SIB e sul sistema informativo della Regione ove sono ubicate le altre sedi e/o strutture.

Non appena sarà completata la cooperazione applicativa l'operatore presenterà un'unica notifica nella Regione di competenza, ovvero la Regione ove è costituito il fascicolo aziendale (art. 3, paragrafo 5 del D.M. 1° febbraio 2012).

Ciascuna Amministrazione regionale effettua, come previsto dall'art. 5, par. 14 del D.M. 1° febbraio 2012, le verifiche di competenza al fine di attribuire alla notifica lo stato "valida" o "non valida".

Riguardo all'inoltro delle notifiche cartacee, restano ferme le disposizioni previste in materia dalle Regioni e Province Autonome. Si richiama, ad ogni buon fine, il contenuto della nota ministeriale n. 214 del 1° ottobre 2012.

Si ricorda, in conclusione, che gli importatori che svolgono esclusivamente attività di importazione sono tenuti ad inviare alla scrivente Amministrazione la copia cartacea della notifica munita di apposita marca da bollo, come indicato nella nota n 6476 del 24 dicembre 2012.

La documentazione citata nella presente nota è disponibile su www.sinab.it/ strumenti utili / informatizzazione.

Il Direttore Generale Stefano Vaccari